



## VERBALI TRACCIAMENTO DATI BANCARI E VIDEOSORVEGLIANZA

Come a tutti noto:

- In data 20 dicembre 2022 la Capogruppo ha proposto alle OO.SS. un accordo in materia di videosorveglianza delle filiali ai fini di prevenzione antirapina e tutela del patrimonio aziendale;
- in data 24 gennaio 2023 è stato altresì proposto un accordo in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie;
- tali accordi, nelle intenzioni della Capogruppo, dovrebbero costituire un modello di riferimento per la sottoscrizione di analoghi accordi da parte di ciascuna BCC e delle rispettive RR.SS.AA.;
- i predetti accordi prevedono che le BCC del Gruppo non adotteranno provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti in relazione alle fattispecie ivi regolate, salvo i casi di comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

**La FABI insieme alle altre OO.SS. ha immediatamente eccepito** alla Capogruppo ed alla Funzione Aziendale D.P.O. responsabile del processo, **che la fattispecie della “colpa grave” non debba essere inclusa in accordi sindacali con oggetto diverso rispetto alla responsabilità disciplinare del lavoratore**, soprattutto se le materie ivi regolate prevedono la possibilità di effettuare il controllo a distanza (anche differito) del lavoratore.

Pertanto è stata fatta formale richiesta di espungere dai Verbali il capoverso riguardante i provvedimenti disciplinari che è da subito apparso ridondante e pleonastico.

In subordine è stato chiesto un addendum interpretativo che potesse definire e delimitare la portata della “colpa grave” all’interno dei Verbali.

La formulazione proposta dalla Capogruppo è apparsa fin da subito inaccettabile: “per colpa grave si intende la violazione di norme di legge”. Tale interpretazione è a tutti gli effetti estensiva e rischia di includere innumerevoli fattispecie. Le OO.SS. hanno proposto di limitare la colpa grave agli “eventi criminosi” ma anche questa proposta non ha trovato il favore della controparte.

Una definizione intermedia di colpa grave potrebbe essere individuata in una “violazione grossolana e/o macroscopica degli obblighi di diligenza e delle norme di legge” includendo così anche la violazione di norme di legge non penali ma rendendo anche necessario, per applicare la sanzione disciplinare, che la condotta del lavoratore si sia discostata in modo evidente da quella richiesta dalla legge.

**Allo stato non riteniamo opportuna la sottoscrizione di Verbali che prevedano provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti per comportamenti posti in essere “per colpa grave”**

Vi terremo opportunamente informati sugli sviluppi della questione.

Roma, 14/04/2023

**COORDINAMENTO FABI**

**GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA**